

**REGOLAMENTO
DELLA
LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C**

TITOLO 1. - LA LEGA E LE SOCIETA

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Professionisti Serie C associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati di Serie C e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle società associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizione di legge, di Statuto Federale o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., sono di competenza di quest'ultima.
3. In particolare, la Lega:
 - a) organizza l'attività agonistica delle società associate;
 - b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi;
 - c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
 - d) rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società;
 - e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi;
 - f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;
 - g) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo o comunque di natura patrimoniale;
 - h) gestisce il fondo comune con ogni inerente potere di amministrazione.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 dello Statuto Federale, secondo le presenti norme.
5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto **dall'art.21, comma 3,** lettera f) dello Statuto della F.I.G.C.

Art. 2

Associazione delle società

1. Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee, con giudizio del Consiglio Direttivo, anche sulla base degli elementi forniti dalla F.I.G.C. (CO.VI.SO.C.), ad essere iscritte al campionato di competenza.
2. Le società, con domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo:
 - a) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;
 - b) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
 - c) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti.
3. Per essere ammesse a far parte della Lega, le società promosse dal Campionato Interregionale alla Serie C 2a Divisione (C2) devono inoltre comprovare con apposita documentazione:
 - a) di disporre, con priorità assoluta, di impianti sportivi agibili nel Comune ove ha sede la società e che siano omologati dalla Lega;
 - b) di avere positivamente superato i controlli esercitati dalla Federazione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 13* dello Statuto Federale e di essere conseguentemente in grado di offrire alla Lega le più ampie garanzie di solvibilità e di solidità economica;
 - c) di avere una denominazione sociale non propagandistica o pubblicitaria.

Art. 3

Le società

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e con tutte le altre norme federali.
2. Le modificazioni degli amministratori, rappresentanti legali, sindaci e collaboratori devono essere comunicate alla Lega entro trenta giorni dalla adozione della relativa delibera.
3. Le variazioni nella composizione degli organi amministrativi della società hanno efficacia agli effetti sportivi solo dopo che sia intervenuta la formale presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.
4. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega.

5. La fusione di società appartenenti alla Lega ed i cambiamenti di denominazione sociale devono essere ratificati dal Presidente della F.I.G.C., sentito il parere del Consiglio Direttivo.
6. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti della Federazione, della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art.2, comma 2, lettere b) e c) delle presenti norme.
7. La corrispondenza con la F.I.G.C. e la Lega deve essere redatta su carta intestata, con opposizione del timbro sociale, e sottoscritta da soggetto legittimato.
8. Gli atti posti in essere da soggetti e con modalità diverse da quelle di cui ai precedenti commi sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

Art. 4

Iscrizione ai campionati

1. Per essere iscritte ai campionati di competenza, le società devono:
 - a) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati a tutto il 30 giugno della stagione sportiva precedente;
 - b) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti degli organismi federali e delle società affiliate alla F.I.G.C., scaduta al 30 giugno della stagione sportiva precedente;
 - c) effettuare i versamenti che, a copertura degli oneri di campionato, il Comitato Esecutivo della Lega annualmente fissa;
 - d) prestare garanzie fidejussorie bancarie, in conformità delle disposizioni emanate dalla Federazione e dagli organi di controllo di cui essa si avvale, anche al fine di coprire l'eventuale disavanzo di gestione e di costituire idonea cauzione per i debiti di cui alle precedenti lettere a) e b) che siano oggetto di controversia non ancora definita;
 - e) prestare ulteriori garanzie fidejussorie bancarie, nei limiti fissati annualmente, sia come base comune a tutte le società, sia per particolari casi, a giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo della Lega, per gli adempimenti previsti a carico della società e derivanti dalla partecipazione al campionato, e per tutti gli obblighi comunque nascenti dalla posizione di affiliata alla F.I.G.C., ivi compreso l'adempimento dei rapporti economici nei confronti dei propri tesserati;
 - f) presentare copia del verbale delle competenti autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature.
2. La società inadempiente agli obblighi previsti nel presente articolo, che non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini che le vengono fissati dal Consiglio Direttivo, non può essere iscritta al campionato di competenza, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 5
Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art.45 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata.
2. Le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
3. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.
4. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Il tesserato, beneficiario dell'assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società o di chi per essa.
7. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

Art. 6
Cessazione del rapporto associativo

1. Le società cessano di far parte della Lega:
 - a) per rinuncia al campionato di competenza;
 - b) per passaggio ad altra Lega;
 - c) per revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - d) per adozione da parte della società di denominazione sociale propagandistica o pubblicitaria;
 - e) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni di legge.
2. La cessazione del rapporto associativo comporta la decadenza di ogni diritto spettante alle società sul fondo comune.

TITOLO II. - GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Art. 7

Gli Organi della Lega

1. Gli Organi della Lega Professionisti Serie C sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Comitato Esecutivo,
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il funzionamento degli Organi della Lega è, per quanto non previsto dalle presenti norme, disciplinato dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 8

Le Assemblee

1. Le Assemblee della Lega sono:
 - a) l'Assemblea Ordinaria;
 - b) l'Assemblea Straordinaria.
2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e quelle dissenzienti.
3. Le Assemblee della Lega si svolgono con l'osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dalle presenti norme organizzative.

Art. 9

Norme generali

1. Modalità di partecipazione:
 - a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le società gestite da un organo amministrativo individuale sono rappresentate dallo stesso o da un suo delegato, designato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

- b) in caso di indisponibilità del Presidente, le società possono farsi rappresentare da un altro delegato effettivo, designato esclusivamente fra gli amministratori della società;
- c) i delegati effettivi che non possono partecipare all'Assemblea o debbano assentarsi temporaneamente possono farsi sostituire ad ogni effetto, anche nel corso di svolgimento dei lavori, da delegati supplenti, previa comunicazione alla Commissione per la verifica dei poteri;
- d) è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di due società oltre la propria;
- e) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci, e munita del timbro della società;
- f) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega;
- g) le società non possono essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistica per le società o per l'organizzazione federale e da coloro che risultino colpiti da provvedimenti disciplinari in atto;
- h) partecipano di diritto all'Assemblea senza diritto a voto, salvo che ne abbiano diritto quali amministratori di società della Lega muniti di delega, i Vice Presidenti della Lega ed i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Vice Presidente della F.I.G.C.;
- i) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega - salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione - hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea della Lega è convocata mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni liberi prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione è contemporaneamente pubblicato in comunicato ufficiale. Nell'ordine del giorno della sola assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, di norma a conclusione della stagione sportiva, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- b) in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno, due quinti delle società associate.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente della Lega, dei Vice Presidenti, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;

- b) la designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega;
 - c) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
 - d) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo;
 - e) la designazione dei candidati che devono essere presentati alla Segreteria Federale dal Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Federale;
 - f) la designazione dei candidati che devono essere presentati alla Segreteria Federale dal Consiglio Direttivo per l'elezione dei tre Consiglieri Federali della Lega;
 - g) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega.
5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la rappresentanza di almeno la metà più una delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima, con la rappresentanza di almeno un quarto delle società aventi diritto a voto.
6. Capacità rappresentativa e deliberativa. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni, ad ogni società di Serie C - 11 divisione (C1) e ad ogni società di Serie C - 21 divisione (C2) viene attribuito un diritto di voto proporzionale, in relazione al rapporto numerico delle società appartenenti alle due categorie della Lega, così che ciascuna categoria esprima il medesimo numero complessivo di voti.
7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.10, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.
8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per divisione. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno un quinto delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto.
9. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.
10. La Lega Professionisti Serie C ha sede in Firenze. Il cambiamento della città sede della Lega può essere deliberato soltanto da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata nel rispetto delle presenti norme, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega.
11. Il Presidente è eletto dall'Assemblea delle società associate che votano su candidature libere. E' eletto in prima votazione il candidato che riporta la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

12. Elezione dei Vice Presidenti e dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega. Per l'elezione dei Vice Presidenti e dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei voti espressi. In seconda votazione è richiesto il maggior numero dei voti espressi.
13. Designazione dei candidati per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Federale. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Federale. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.
14. Designazione dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione dei tre Consiglieri Federali di spettanza. Risultano designati coloro che conseguono almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l'integrazione delle designazioni, che avviene sulla base del maggior numero dei voti conseguiti.
15. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e dal Presidente della Lega, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega e, in copia, presso la F.I.G.C., entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti delle società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.
16. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata prima della chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione delle deliberazioni in comunicato ufficiale.

Art. 10

Il Presidente

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Ordinaria per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C. Durante il mandato non può ricoprire cariche direttive o comunque partecipare ad attività di società appartenenti alla Lega.
2. In particolare il Presidente della Lega:
 - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Ordinaria, al Consiglio Direttivo ed al Comitato Esecutivo;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di cui predispone l'ordine del giorno;
 - c) assegna compiti specifici ai due Vice Presidenti;

- d) propone al Comitato Esecutivo la nomina di collaboratori e consulenti per il conferimento di incarichi ritenuti idonei per la migliore efficienza operativa della Lega;
 - e) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;
 - f) quando motivi di particolare urgenza non consentono la tempestiva convocazione del Comitato Esecutivo o del Consiglio Direttivo adotta - sentiti i Vice Presidenti i provvedimenti necessari per la gestione della Lega, sottoponendoli alla ratifica di detti organi nella loro prima riunione;
 - g) assolve le funzioni delegate della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto e di ogni altra norma federale;
 - h) conferisce mandato per la rappresentanza e difesa in giudizio della Lega.
3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti. In assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da dieci Consiglieri, di cui cinque in rappresentanza delle società di Serie C - 11 divisione (C1) e cinque in rappresentanza delle società di Serie C - 21 divisione (C2).
2. Resta in carica per un quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. I Vice Presidenti, durante il mandato, non possono ricoprire cariche direttive o partecipare comunque ad attività di società appartenenti alla Lega. L'assunzione di tale carica comporta la decadenza da quella di Vice Presidente.
4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di società appartenente ad altra Lega. L'assunzione di tale carica comporta la decadenza da quella di Consigliere.
5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere, il sostituto deve essere eletto in occasione della prima Assemblea Ordinaria. Il Consigliere eletto rimane in carica sino a termine del quadriennio olimpico in corso.
6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo decade. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega nel termine di trenta giorni per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. In tale periodo il Consiglio può svolgere funzioni di ordinaria amministrazione.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno con cadenza trimestrale. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto a voto, i Presidenti onorari della Lega, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati, in relazione alle materie all'ordine del giorno, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

9. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Consiglio.

Art. 12
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:

- a) convoca le Assemblee;
- b) presenta le candidature del Presidente Federale e del Vice Presidente Federale ai sensi dell'art.18 comma 6 dello Statuto Federale, in base alle indicazioni dell'Assemblea delle società;
- c) presenta le candidature dei tre Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega, per gli effetti di cui all'art.20, comma 4 dello Statuto Federale, in base alle indicazioni dell'Assemblea delle società;
- d) designa i candidati alla carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;
- e) designa il candidato alla carica di Presidente della Corte Federale;
- f) nomina i membri del Comitato Esecutivo,
- g) propone all'Assemblea Ordinaria la nomina di Presidente Onorario della Lega;
- h) provvede alle eventuali modifiche del Regolamento della Lega, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- i) delibera l'ammissione e l'esclusione delle società dal campionato di competenza, con riferimento ai requisiti richiesti dalla Lega stessa;
- l) delibera la composizione dei gironi dei singoli campionati;
- m) approva, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega ed il bilancio preventivo e consuntivo;
- n) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e solidarietà tra le società e li gestisce;
- o) costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento, fermo quanto previsto dall'art.1 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell'art.16 delle presenti norme;
- p) nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario, prescelti tra funzionari del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e previa autorizzazione del Presidente Federale;
- q) assume ogni altra deliberazione necessaria all'ordinaria attività della Lega che non sia specificamente attribuita ad altri organi.

Art. 13
Il Comitato Esecutivo

- 1. Il Comitato Esecutivo è l'organo che sovrintende all'attività amministrativa e sportiva della Lega e ne garantisce il normale funzionamento.
- 2. E' composto dal Presidente della Lega, da due Vice Presidenti e da due membri del Consiglio Direttivo, uno in rappresentanza delle società di Serie C - 1a divisione (C1) ed uno in rappresentanza delle società di Serie C - 2a divisione (C2), nominati dal Consiglio Direttivo medesimo, con incarico annuale.

3. E' convocato dal Presidente della Lega senza obbligo di formalità particolari e si riunisce almeno una volta al mese, ovvero quando sussistano particolari motivi di opportunità.
4. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipano, senza diritto a voto, i Consiglieri Federali della Lega, nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Comitato.

Art. 14

Attribuzioni del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo:
 - a) organizza i Campionati della Lega e le altre competizioni e ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;
 - b) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega e adotta i conseguenti provvedimenti;
 - c) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società,
 - d) stabilisce, per quanto di competenza della Lega, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società ed ai tesserati professionisti;
 - e) designa i rappresentanti della Lega presso gli organismi federali che ne prevedono la presenza;
 - f) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega, nominandone i componenti; affida incarichi speciali e mandati professionali; nomina gli assistenti;
 - g) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e gestisce le entrate della Lega;
 - h) delibera la ripartizione degli interventi federali previsti dal successivo **art. 20**;
 - i) approva, in relazione agli oneri previsti e per quanto di competenza della Lega, gli accordi contrattuali tra le società e tra società e tesserati,
 - l) provvede, anche a richiesta delle società, ad indagini e controlli in caso di inadempienza da parte di società e tesserati;
 - m) organizza, con la partecipazione dei Consiglieri di Lega, le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;
 - n) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega e di categoria e ne cura la formazione,
 - o) approva, nei limiti di competenza, l'ordinamento degli Uffici e delle Sezioni della Lega, proposto dal Segretario della Lega;
 - p) delibera di stare o resistere in giudizio;
 - q) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, cui devono essere sottoposti a ratifica nella prima riunione;
 - r) informa il Consiglio Direttivo di ogni propria deliberazione.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

2. Le condizioni di eleggibilità, la sostituzione, i compiti ed i doveri dei componenti ed il funzionamento del Collegio sono regolati dagli artt. 2397, 2398, 2399, 2401, 2403, 2404, 2406, 2407 e 2408 del Codice Civile.
3. La carica di Revisore effettivo è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, di Lega o di società.
4. Il Collegio dei Revisori della Lega esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Lega e ne riferisce, per le attività delegate dalla F.I.G.C., al Collegio dei Revisori della F.I.G.C.
5. Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea Ordinaria sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega con apposita relazione annuale al termine di ogni stagione sportiva.

Art. 16 ***Gli Uffici***

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali, Ufficio Contabilità e Sezioni.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività rispondendo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle Norme Organizzative Interne della F. I.G.C., del proprio operato direttamente al Presidente. Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario.
3. Il Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
4. Il Segretario della Lega:
 - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
 - b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega ed ai rapporti di questa con le società associate o tra esse società.
5. Il personale dei ruoli del C.O.N.I. o della F.I.G.C. dislocato presso tutti gli organi della Lega è in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., secondo le leggi ed i regolamenti del C.O.N.I.

Art. 17 ***I rapporti con le Associazioni di Categoria***

1. I rapporti con le Associazioni di Categoria dei tesserati sono tenuti dal Presidente e dai Vice Presidenti della Lega o da delegati, scelti tra componenti degli Organi della Lega.

TITOLO III. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 18

L'ordinamento contabile

1. La Lega adotta criteri contabili che assicurano la chiarezza e la precisione dei conti e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture.
2. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
3. La struttura del bilancio, i criteri di stesura delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito regolamento, redatto secondo i principi di contabilità di diritto comune ed approvato dal Consiglio Direttivo.
4. Il preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame dell'Assemblea Ordinaria.
5. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui **all'art.21**, comma 3, lettera @ dello Statuto.

Art. 19

Entrate della Lega

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
 - a) le tasse di iscrizione ai campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega,

- c) le ammende inflitte alle società,
- d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti;
- e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;
- f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promozionali pubblicitari e radiotelevisivi appartenenti alla Lega;
- g) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata.

Art. 20

Interventi Federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società aderenti per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto e detta direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

Art. 21

Adempimenti amministrativi ed economico-finanziari

1. La Lega ha facoltà di porre in essere tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza, al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega provvede ad accreditare alle società associate i ratei attivi derivanti dalle variazioni di tesseramento di calciatori a dimostrazione, da parte della società avente diritto, dell'avvenuta integrale corresponsione ai calciatori e tecnici tesserati dei compensi contrattualmente maturati prima della data di accreditamento.
3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società associate alla Lega sono effettuati dalla F.I.G.C. ai sensi della legge **23 marzo 1981, n. 91.**
4. Le società sono tenute a depositare, entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseveramento della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
5. La Lega esamina gli accordi tra società e di contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
6. Le società associate alla Lega sono tenute a rimborsare alla stessa tutte le spese sostenute per i servizi di organizzazione. La Lega stabilisce annualmente le disposizioni per i rimborsi.
7. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega alla F.I.G.C., alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C.:

- a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;
- b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società nonché su ogni altra entità finanziaria appartenente alle società stesse. La Lega deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno 5 giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dall'arbitro designato per la direzione della gara. Ove l'arbitro non abbia possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, non deve dare inizio alla stessa. La mancata disputa della gara grava sulla società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle presenti norme. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 2% della somma oggetto della esazione.

8. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 22

Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega

1. La Lega, in adesione alle deliberazioni della F.I.G.C. per quanto ha riferimento con altre Leghe e con i Settori, stabilisce i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni e delle ratifiche di cui al presente articolo. Tali autorizzazioni e ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano. Quelle inerenti a gare o manifestazioni che si svolgono in Paesi esteri devono essere integrate da esplicita autorizzazione richiesta dalla F.I.G.C. alla F.I.F.A. o all'U.E.F.A. o alla competente Federazione estera.
2. Salvo specifica e preventiva autorizzazione della Lega è vietato alle società, in occasione di gare di campionato, di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali o amichevoli.-
 - a) consentire l'effettuazione di radiocronache dirette od indirette, totali o parziali;
 - b) consentire la trasmissione di cronache parlate, anche parziali, per telefono o con altro sistema;
 - c) consentire l'effettuazione di riprese anche cinematografiche per trasmissioni televisive dirette o differite della gara, nella sua interezza o in semplici fasi, a qualunque titolo o per qualsiasi finalità;
 - d) consentire l'effettuazione di riprese cinematografiche, registrazioni foniche o riproduzioni con qualsiasi altro mezzo, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità;
 - e) consentire l'effettuazione di manifestazioni promo-pubblicitarie, quali scambi di doni, o qualsiasi altra attività a fine di lucro;
 - f) consentire lo svolgimento sui propri campi di operazioni o concorsi a premi, di giochi o di scommesse in denaro.

3. Le società sono tenute all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Lega nelle materie oggetto del presente articolo, nonché delle norme che la Lega stessa può emanare per disciplinare l'effettuazione di radiocronache o telecronache, riprese, registrazioni o trasmissioni di ogni tipo e con qualsiasi mezzo, azioni pubblicitarie ed altre simili iniziative anche da parte di terzi in occasione di gare di campionato, Coppa Italia od altre manifestazioni ufficiali od amichevoli. Le società, attraverso i propri dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a quanti, anche se muniti di biglietti o tessere a pagamento, pretendano di entrarvi per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate, senza la preventiva prescritta autorizzazione o comunque in contrasto con le disposizioni o le norme della Lega.
4. Fatti salvi eventuali accordi in merito tra la Lega e le Associazioni di Categoria, è obbligatorio per le società e per i loro tesserati ottenere dalla Lega specifica e preventiva autorizzazione per:
- a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori o di altri tesserati professionisti;
 - b) realizzare registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte su nastri, fili, dischi o altro materiale di qualsiasi tipo e per qualsiasi destinazione;
 - c) partecipare a registrazioni o trasmissioni speciali, che non abbiano esclusiva finalità sportiva, realizzate da enti od aziende radiotelevisive di qualsiasi Nazione;
 - d) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario, con la partecipazione di calciatori od altri tesserati della F.I.G.C.;
 - e) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori delle società a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro;
 - f) diffondere, a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, i calendari dei campionati o di qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla Lega.
5. Le società sono tenute a sottoporre alla ratifica della Lega tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati. Le società non possono apporre sugli indumenti da gioco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art.72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.
6. Il Comitato Esecutivo ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla Lega. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Direttivo ha gli stessi poteri che gli **artt.75** e **76** delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.

TITOLO IV. - L'ATTIVITA AGONISTICA E LE GARE

Art. 23 ***Anno sportivo***

L'anno sportivo ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 24 ***Sospensione annuale***

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto **dall'art.47** delle Norme Organizzative Interne della F. I.G.C. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

Art. 25
L'attività agonistica

1. La Lega autorizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.
2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:
 - a) il Campionato di Serie C - 11 divisione (CI);
 - b) il Campionato di Serie C - **2a** divisione (C2);
 - c) la Coppa Italia Serie C;
 - d) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. E' considerata attività non ufficiale ad ogni effetto:
 - a) le gare con squadre estere;
 - b) le gare amichevoli;
 - c) i tornei indetti dalle società.

Art. 26
I Campionati

1. L'organico dei Campionati di Serie C - **1a** divisione (CI) e di Serie C - 2a divisione (C2) è fissato e regolamentato dal Consiglio Federale ed è collegato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il meccanismo di promozione e retrocessione dei Campionati delle altre Leghe.
2. I Campionati organizzati dalla Lega sono articolati in più gironi. Non è ammesso reclamo contro la formazione degli stessi.
3. Fatta salva la competenza del Consiglio Federale in ordine alla fissazione dell'organico dei Campionati e dei meccanismi di promozione e di retrocessione, la Lega stabilisce annualmente le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei Campionati, non previste dal presente Regolamento o non stabilite dalle norme della F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale.
4. Il Comitato Esecutivo può disporre il controllo degli incassi delle gare e degli abbonamenti per l'attività ufficiale. A tal fine, le società devono fornire, nei termini annualmente stabiliti, ogni documentata notizia, inviando, entro cinque giorni dalla disputa della gara, copia del borderò e distinta degli abbonamenti.

Art. 27
L'attività giovanile e le competizioni minori

1. Le società devono partecipare all'attività giovanile e alle competizioni minori secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega stessa nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
2. La Lega può dispensare le società dalla partecipazione all'attività giovanile obbligatoria diversa da quella di cui all'art.58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. per giustificati motivi.

3. Per le società non dispensate che non prendono parte all'attività di cui al precedente comma o alle competizioni minori obbligatorie o che se ne ritirino, la Lega propone una sanzione amministrativa che il Presidente Federale irroga.
4. Alle società che abbiano svolto una attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.

Art. 28

Calendari delle competizioni ufficiali

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Peraltro in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate da presentare almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara, la variazione dell'ora d'inizio e lo spostamento ad altra data o su altro campo della gara ovvero l'inversione del turno di calendario.

Art. 29

Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate, interrotte od annullate sono recuperate nella data fissata, con giudizio insindacabile, dal Comitato Esecutivo della Lega.
2. Le gare interrotte dopo l'inizio del secondo tempo, le gare per ripetizione e le gare di qualificazione sono organizzate dalla società interessata designata dal Comitato Esecutivo della Lega che ne è affidatario agli effetti amministrativi.
3. Gli incassi delle gare, al netto delle spese, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.
4. Il Comitato Esecutivo può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare di cui è affidataria la Lega si svolgano a porte chiuse.
5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato Esecutivo provvede a requisire un campo ritenuto idoneo, scegliendolo in una sede lontana almeno 50 km., o 30 km. per gare dell'attività minore, calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città ove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

Art. 30

Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono assoggettate alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed a quelle annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art.53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. Il Consiglio Direttivo può, nella ricorrenza dei presupposti indicati nel comma precedente, ridurre in tutto o in parte le sanzioni da esso stabilite.

Art. 31

Gare con squadre estere, gare all'estero

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega. Questa provvede ad inoltrarle alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente a quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
2. Le società che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.
5. Le società devono comunicare alla F.I.G.C. notizie sullo svolgimento delle gare disputate al di fuori del territorio nazionale entro 48 ore dalla effettuazione e dare notizia immediata di ogni eventuale incidente.

Art. 32

Gare amichevoli, gare di allenamento

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli,

indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.

4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.
5. Le società in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non possono disputare gare amichevoli in località distanti meno di 50 km., calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di Campionato o di Coppa Italia.
6. Le società associate alla Lega non possono disputare gare amichevoli nella città ove il medesimo giorno si svolgono gare di Campionato di Serie C o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 33

Tornei organizzati dalle società

1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei, coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. Le società che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
5. Proibito organizzare gare o tornei tramite intermediari o tesserati comunque operanti a fine di lucro.
6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle società.

Art. 34
Squadre Rappresentative

1. La Lega promuove l'attività di Squadre Rappresentative di Lega. di categoria e di girone e, unicamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative di Lega a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 35
Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società o di valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

Art. 36
Assicurazione per gli stadi

1. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione con adeguati massimali a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare.

Art. 37
I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzatura dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione

1. I campi di giuoco delle società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di Giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. La Lega sottopone i campi a collaudi, periodicamente ed ogni qual volta lo ritenga opportuno.

2. Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio Direttivo può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo Campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.
3. Il campo sportivo deve essere provvisto verso l'esterno di un recinto in muratura o di altro sistema non scavalcabile né abbattibile.
4. I recinti di giuoco devono essere protetti da rete metallica dell'altezza minima di metri 2,20 o da altro sistema riconosciuto idoneo dalla Lega. Nella parte terminale della protezione deve essere applicato un risvolto di eguale materiale orientato a 45° verso l'esterno per raggiungere l'altezza complessiva di metri 2,40.
5. Le protezioni, siano esse costituite da reti metalliche o da altro sistema idoneo, devono essere poste ad una distanza minima di metri 1,50 dalle linee laterali e dalle linee di fondo del terreno di giuoco. Tale spazio, come quello delineato dalle reti delle porte, costituisce il campo per destinazione, piano, al medesimo livello del campo di giuoco, mantenuto sempre sgombro ed esclusivamente utilizzato dai calciatori in stretta relazione ai fatti di giuoco.
6. Il rettangolo di giuoco deve avere dimensioni minime di metri 100X60, oltre al campo per destinazione.
7. I pali delle porte devono essere di sezione di tipo ovoidale. Per l'attività giovanile tale sezione può essere quadrangolare.
8. Le bandierine d'angolo del rettangolo di giuoco devono essere di colore giallo e poste su asta di altezza non inferiore a metri 1,50. Nel recinto di giuoco per ogni gara ufficiale devono essere messi a disposizione almeno tre palloni efficienti.
9. L'accesso allo stadio e al terreno di giuoco dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.
10. È fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campi di giuoco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a quarantotto ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.
11. I campi di giuoco devono essere muniti di spogliatoi separati per ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra nonché di distinti locali appositamente attrezzati, secondo le norme prescritte dalla Lega, per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping. Le società ospitanti devono installare ai bordi del terreno di giuoco, fuori del campo per destinazione, due panchine sulle quali sono tenute a prendere posto tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco. Le panchine devono essere provviste di protezione idonea a riparare verso l'alto, i lati e le spalle.
12. È fatto obbligo alle società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati nonché di una ambulanza completamente attrezzata all'interno dello stadio. L'ambulanza deve essere a disposizione da un'ora prima l'inizio e fino a mezz'ora dopo la conclusione della gara.

13. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
14. Le società non possono, senza autorizzazione della Lega, tenere sul campo alcun rito commemorativo o contrassegnare la divisa della squadra con segni di lutto.
15. Le società hanno l'obbligo di interessare le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione ed eventualmente di repressione di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 38

Limitazioni al tesseramento calciatori

1. Ogni società non può tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di quattro calciatori senza limiti di età, oltre a due calciatori che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età computato federalmente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Osservanza dei Regolamenti

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli organi federali competenti, delle presenti norme.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento, in materia amministrativa ed agonistica, ed ogni altra disposizione della Lega sono stabilite dal Consiglio Direttivo, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.